

## INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

### INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

#### Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

**Aurino Luigi** - Iscritto alla Sezione B del RUI con numero 000689754 in data 22 Novembre 2024.

Responsabile dell'attività di intermediazione di **Aurino Broker S.r.l.**, Società iscritta alla Sezione B del RUI con numero 000689758 in data 19 Gennaio 2023.

**Sede legale: Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano MI**

Telefono: +39 02 8088 9487

E-mail: [info@aurinobroker.it](mailto:info@aurinobroker.it) – [clienti@aurinobroker.it](mailto:clienti@aurinobroker.it)

Sito Internet: [www.aurinobroker.com](http://www.aurinobroker.com)

**Aurino Broker S.r.l. è soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)**

*Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei Responsabili dell'attività di intermediazione possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).*

#### Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività dell'Intermediario viene svolta su incarico del cliente;

L'Intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

La/le imprese di assicurazione con le quali Aurino Broker S.r.l. ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico sono indicate in apposito allegato separato (Allegato A).

Il presente contratto assicurativo viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'art. 22 comma 10 del Decreto-legge 179/2012 e nello specifico:

#### Sezione III - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione:

- a. l'intermediario offre una consulenza in base all'art. 119 del codice delle assicurazioni private;
- b. l'intermediario fornisce consulenza per l'individuazione del prodotto più consono alle esigenze del cliente;
- c. fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d. l'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- e. l'intermediario distribuisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

#### **Sezione IV - Informazioni relative alle remunerazioni**

Il compenso relativo all'attività svolta da Aurino Broker S.r.l. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a)  onorario corrisposto dal cliente pari ad euro\_\_\_\_\_;
- b)  commissione inclusa nel contratto assicurativo;
- c)  altra tipologia di compenso;
- d)  combinazione delle diverse tipologie di compenso;

Ai sensi dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, si precisa che, relativamente ai contratti RCA, viene allegata una tabella (Allegato B) nella quale sono specificati i livelli **provvisoriamente riconosciuti al Broker** dall'impresa di assicurazione o dall'Intermediario con i quali lo stesso ha rapporti di affari. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere precedenti, è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

#### **Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato del patrimonio dell'intermediario stesso. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Aurino Broker S.r.l., espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario il soggetto indicato al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

*Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.*